

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 e loro successive modificazioni ed integrazioni. La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 e 113 Bis del Dlgs 18 agosto 2000 n.267 e loro successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S..L..

4. Se il Comune decide di gestire il servizio di necroforia attraverso l'assegnazione ad imprese accreditate secondo i criteri che verranno stabiliti con apposito atto della Giunta Comunale, in conformità alle norme vigenti con riferimento alla legge regionale n. 19 del 29-07-2004, al D.P.R. 285 del 10-09-1990 e al Regolamento Comunale e loro successive modificazioni ed integrazioni, alle stesse competeranno tutte le funzioni indicate:

trasporto salme e cadaveri con tumulazione/inumazione dei cadaveri nei cimiteri del territorio del Comune di Villa Minozzo.

Per i servizi elencati i cittadini non dovranno più riconoscere alcun diritto all'Amministrazione, ma verseranno direttamente all'impresa scelta la tariffa che verrà stabilita, nel suo importo massimo, dalla Giunta Comunale.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzo e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

"Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, in caso di persone indigenti;
- e) l'inumazione in campo comune di salme di persone indigenti, di salme non identificate, di parti di cadaveri e di feti;
- f) le esumazioni ordinarie di salme di persone indigenti;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) la dispersione delle ceneri in cenerario comune;
- i) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- j) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- k) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto deliberativo della Giunta Comunale.

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque

possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.90, n. 285.

2. Sono a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle fosse soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessi o per il pubblico, ai sensi della L. 07.08.90 n. 241.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6
Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altro Comune.

CAPO III
FERETRI

Art. 7

Deposizione dei cadaveri nel feretro

1. Effettuato l'accertamento della morte, secondo le vigenti disposizioni di legge, il cadavere dovrà essere predisposto per la sepoltura secondo le norme degli articoli seguenti;
2. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro e l'identificazione del cadavere è fatta, dal personale addetto al trasporto.
2. L'impresa che effettua il trasporto, fornisce attestazione di garanzia, comprovante l'idoneità della cassa ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 285 del 1990.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 40, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a Km. 100, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore a Km. 100:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- e) cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 10
Fornitura gratuita di Feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le data di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del Trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati dagli uffici comunali competenti delegati del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.06.1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.90, n. 285, e ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 e previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti ai sensi del precedente art. 4;

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fissate antimeridiane e pomeridiane stabilite dal responsabile del servizio interessato delegato dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento Il responsabile del servizio delegato, disciplina

le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

2. L'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con le disposizioni del responsabile del servizio delegato di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 e dell'art. 10 della Legge regionale 29 luglio 2004 n. 19.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17

Religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale

periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, e chiuso, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Coordinatore dei servizi di igiene pubblica dell'USL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo

3. I trasferimento di salme per autopsie, per consegna agli istituto di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. I trasferimenti di feti e di resti anatomici dall'ospedale al cimitero vengono eseguiti dal personale incaricato dall'USL.

Art. 19

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza del cadavere con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13).

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del D.P.R. 285/90.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 luglio 2004, n.19, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10/9/90 n. 285 e all'art. 10 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n.19.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 285/90, e dell'art. 13 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore dei servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono avvalersi di un luogo di parcheggio da individuarsi all'interno del cimitero del capoluogo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 25 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del Testo unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27.07.34, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri :

- 1) Cimitero Villa Minozzo Capoluogo
- 2) " Carniana
- 3) " Poiano
- 4) " Minozzo
- 5) " Sologno
- 6) " Carù
- 7) " Cerrè Sologno
- 8) " Tapignola
- 9) " Secchio
- 10) " Costabona
- 11) " Gova
- 12) " Morsiano
- 13) " Asta
- 14) " Febbio
- 15) " Novellano
- 16) " Cervarolo
- 17) " Gazzano
- 18) " Civago

Art. 26 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8/6/90 n. 142.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazioni di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/90 n. 285.

Art. 27
Smaltimento rifiuti

1. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.

2. E' vietato il deposito nei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

3. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori, ecc.. ai fini dello smaltimento sono classificabili Speciali.

La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, ed essi dovranno essere considerati alla stregua dei Materiali Infetti Ospedalieri.

Questi rifiuti quindi, prima del loro confezionamento e successivo allontanamento, devono essere separati da tutte le parti di cadavere, dai pezzi di piombo e zinco, sottoposti immediatamente a disinfezione, immessi in apposito contenitore a perdere a doppio strato (sacchetto, sacchetto più cartone ecc..) dotato di sistema di chiusura. Tali contenitori dovranno essere distinguibili per colore od altra caratteristica, da confezioni per altri tipi di rifiuti (doppio contenitore con dicitura "rifiuti cimiteriali trattati").

Il trasporto al luogo di incenerimento dovrà essere effettuato con mezzi di trasporto autorizzati.

Lo smaltimento dei rifiuti a matrice organica, fatta eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, così confezionati, deve avvenire in un inceneritore appositamente autorizzato.

Per situazioni eccezionali (cimiteri di frazione di modestissime capacità) è consentito il reinterro dei rifiuti organici di cui sopra in un'area appositamente individuata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. Tale area dovrà essere individuata all'interno del cimitero e non deve interferire con le zone destinate alle inumazioni, oppure si potranno allestire aree dotate di cassone scarrabile ermeticamente chiuso dove collocare provvisoriamente i contenitori dei rifiuti cimiteriali infetti con apposita dicitura "contiene rifiuti cimiteriali infetti" in attesa di essere trasportati all'inceneritore entro le 48 ore successive. Essi dovranno essere considerati alla stregua dei rifiuti di catasto L0030 o L0999 e seguire le norme per l'aggiornamento catasto (registrazione e denuncia annuale) ai sensi della legge.

4. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettanti.

Anche questi rifiuti dovranno essere immediatamente asportati e trasportati ai centri di recupero; in caso contrario, e qualora debba avvenire uno stoccaggio provvisorio in area cimiteriale, anche per questi rifiuti si deve prevedere un'area attrezzata con un contenitore apposito locale dove stoccare i rifiuti metallici raccolti dopo disinfezione e confezionati in sacchi di plastica.

La detenzione temporanea di questa tipologia di rifiuto non dovrebbe comunque protrarsi oltre i 15 giorni.

5. I resti umani di esumazione o estumulazione devono essere opportunamente raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

Art. 28

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei Cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 29

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state titolari di concessione o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate o anche non residenti che abbiano un parente fino al 4° grado inumato nei campi comuni dei cimiteri comunali.

3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi nell'ordine.

Art. 30
Ammissione nei cimiteri

1. Nel cimiteri del capoluogo e delle frazioni sono accolti i cadaveri delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nel capoluogo o nelle rispettive frazioni; solo in caso di non capienza del cimitero del capoluogo o delle frazioni possono essere utilizzati rispettivamente quello del capoluogo per i residenti delle frazioni e quelli delle frazioni per i residenti del capoluogo, compatibilmente con la disponibilità di aree;

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI
E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 31
Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10.09.90, n. 285 e dal successivo art. 31.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 32
Piano cimiteriale

1. Nei cimiteri ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio comunale è tenuto entro 10 anni ad adottare un piano cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'U.S.L.. Si applica l'art. 50 della L 08.06.90 n. 142.
3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ed inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) tumulazioni a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale opzionale);
 - f) cellette ossario;
 - g) nicchie cinerarie;
 - h) ossario comune;
 - i) cinerario comune.

4. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

5. Al piano cimiteriale devono essere allegate:

- a) planimetria in scala 1:500 / 1: 200 dei cimiteri esistenti nel territorio con l'indicazione degli spazi esistenti per sepolture comuni e private, e dei loculi in essi previsti ed esistenti;
- b) planimetria in scala 1: 2000 con indicate le opere di assetto cimiteriale. Le planimetrie dovranno essere aggiornate ogni qualvolta siano apportate modifiche o siano ampliate le strutture esistenti;
- c) Ai responsabili del procedimento dei lavori di ampliamento è fatto obbligo di consegnare copia del certificato di collaudo delle nuove strutture con allegate le riproduzioni grafiche al responsabile del patrimonio immobiliare comunale.

6. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33
Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di almeno 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 34
Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba con le modalità del titolo IV.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

Art. 35
Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le

quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2.25, altezza m. 0.70 e larghezza m. 0.75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 09.90 n. 285.

Art. 36 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.

2. la concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato, la tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione sia in progetto l'ampliamento del cimitero e la costruzione di nuovi loculi.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria su segnalazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida servendosi della fideiussione di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti

relativi e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. 285/90.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine o se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del punto a) del presente articolo.

CAPO IV
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI

Art. 37

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo almeno un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza.
4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'Ufficio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 39

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinaria di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Le esumazioni straordinaria si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 40 **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinano.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore al termine di scadenza della concessione.
b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in

campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 41

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie sono gratuite solo nei casi indicati al precedente art.4 -comma 2 -lettera f);

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.65 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte."

Art. 42

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2. E' consentita la collocazione nel loculo di un familiare di una sola cassetta contenente i resti mortali di altro familiare, individuato ai sensi del successivo art. 58.

Art. 43

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritti, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 44

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e privata, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, alienarli. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V
CREMAZIONE

Art. 45
Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 46
Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate ai sensi dell'art. n° 11 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, così come modificato dal comma 3 dell'art. 29 L.R. 27 Luglio 2005 n.14.

Art. 47
Urne Cinerarie, dispersione, affidamento, inumazione e tumulazione

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 97/3 del D.P.R. 10.09.90 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

5. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.

6. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare

avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 L.R. n° 19 del 29/07/2004;

7. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
8. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Colui il quale è affidatario dovrà conservare l'urna in un luogo in modo da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione e igienico sanitaria.
9. Qualora la famiglia e/o la volontà in vita del defunto non abbiano provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune
10. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
11. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della L.R. 29 Luglio 2004, n. 19, possono essere disperse o affidate secondo le modalità dei commi 6, 7 e 8 del presente regolamento.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48
Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico. Il Sindaco può fissare un'orario di accesso limitato.

Art. 49
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione delle persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 50
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni

- cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
 - m) qualsiasi attività commerciale;
 - n) deporre vasi di piante e/o fiori davanti ai loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi portavasi.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 51

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 52 **Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dal luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

Art. 53 **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio tecnico in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i famigliari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 54 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con

deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente e curerà la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 55

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, con tempo siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per inumazione individuale o per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.90, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione è stipulata dal responsabile dell'Area Amministrativa, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio di polizia mortuaria cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata;
 - c) la/e persona/e, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 57

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 40 anni per il loculi o comunque per le sepolture private individuali.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione dell'atto stesso o della prima sepoltura se antecedente.

Art. 58

Modalità di Concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 4[^] comma lett.

a) dell'art. 56, può concedersi:

- a) in presenza del cadavere o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne, dei soggetti di cui all'art. 29, comma 1);

b) a favore del richiedente anche se non residente;

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione dopo l'approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale può determinare la prevendita, in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di chi né faccia richiesta;

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande e dietro il versamento a titolo di acconto del 80% della tariffa di concessione.

3. Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità valutata di volta in volta dal responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, il loculo oggetto della concessione di cui al comma 2, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dal feretro di un familiare del concessionario. Il feretro del familiare dovrà essere traslato in altro loculo non appena ve ne sia la possibilità anche a seguito di ampliamento del cimitero.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4 lett. b) dell'art. 56, è data in ogni tempo a favore di residenti, e di non residenti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2, secondo la disponibilità.

5. Qualora per qualsiasi ragione la concessione di cui al comma 2 non abbia luogo il Comune è tenuto solo alla restituzione dell'acconto versato, senza interessi.

Art. 59

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 57, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle persone indicate nell'art. 433 C.C..

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, da presentare all'ufficio.

5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita

dichiarazione del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 60 **Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 61 **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto

secondo le modalità previste all'art. 71 e seguenti ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II
SUBENTRI, RINUNCE

Art. 62
Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 63

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata di 40 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 40 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/80 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria domanda di rinuncia alla concessione in carta semplice, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Art. 65

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salma, ceneri o resti;

2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 66

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 56, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 65.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 67

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 68

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 59, penultimo comma;
- d) quanto, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
- f) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 69

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 70

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 57 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cimitero comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I
AUTORIZZAZIONI

Art. 71
Norme generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere la concessione al Comune.

2. L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della AUSL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia a Norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del DPR 285/90.

3. Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni intorno al sepolcro ed inoltre per l'abbattimento o posa di piante, siepi o similari su aree in concessione dovrà essere richiesta al Comune autorizzazione all'intervento.

Art. 72
Documenti a corredo della domanda

1. Le domande per effettuare opere di cui all'art.71 dovranno essere redatte in bollo su apposito modello da ritirare presso gli uffici comunali, compilato in ogni sua parte e corredato dai seguenti documenti:

- a) Copia atto di concessione del terreno;
- b) Due copie del progetto contenente:
 - 1) Planimetria 1:200 in cui sia evidenziato il lotto interessato, le dimensioni, l'ingombro del manufatto, gli scarichi e gli impianti;
 - 2) Pianta prospetti e sezioni in scala 1:50 con indicate quote e dimensioni e con evidenziati i materiali utilizzati e gli spessori degli stessi;
- c) Relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del DPR 285/90;
- d) Autorizzazione o deposito sismico sulla base del D.M. 16/01/1996 n.29 e D.G.R. 1677/2005;
- e) Richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e all'utilizzo di acqua e di energia elettrica ecc.;
- f) Copia iscrizione della ditta esecutrice alla Camera di Commercio.

2. Le domande per effettuare opere di cui al comma 3 dell'art.71 dovranno essere corredate dalla documentazione di cui al precedente comma lettere c) d) e) corredata da eventuali

*schemi grafici che si rendessero necessari in base alla
tipologia d'intervento.*

Art. 73
Inizio e fine lavori

1. Entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione di cui al comma 1 dell'art. 71 dovranno essere iniziati i lavori e questi saranno comunicati all'Ufficio tecnico per iscritto, salvo diverse prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

2. Entro 36 mesi dalla data di stipula dell'atto di concessione del terreno, all'Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art.61, dovrà essere comunicata la fine lavori unitamente alla richiesta di agibilità che dovrà essere accompagnata da certificazione di conformità dell'opera al progetto approvato e alle norme di cui all'art.76 del DPR 285/90, salvo diverse prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

3. E' fatto divieto di tumulazione prima dell'autorizzazione di agibilità rilasciata su parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL.

CAPO II
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 74

Edicole, tombe interrate, cellette loculi

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite a norma dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. Le dimensioni minime dei loculi dovranno essere di mt. 2,50 di lunghezza, 0,75 di larghezza e 0,70 di altezza, salvo deroga motivata.
3. Nelle tombe interrate l'ordine dei loculi consentiti sotto il piano campagna sarà di max 4 ordini con quota al manufatto finito, compresa la soletta di H. 3,00 mt.
4. Nelle edicole funerarie il max. ordine di loculi consentito in elevazione e di n. 4 ordini, con altezza max in gronda di mt. 3,30.
5. Le cellette ossario e cinerarie dovranno avere dimensioni minime di 0,30 x 0,30 x 0,70.

Art. 75

Caratteristiche costruttive

1. I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti atti ad ottenere una separazione fra loro.
2. I piani d'appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita di liquido.
3. In funzione dei materiali impiegati nella costruzione dei loculi o del manufatto, la struttura dovrà rispondere ai requisiti di resistenza richiesti dal materiale impiegato.
4. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg/mq.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. E' consentito l'uso di altri materiali in alternativa a quelli proposti purché siano assicurate le prescrizioni dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
7. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dal comma 8 e 9 del citato art. 76 del D.P.R. 285/90; è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica di agibilità.

Art. 76
Caratteristiche strutturali

1. Le strutture delle edicole e tombe interrate dovranno essere costruite in c.a.; lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20/0,25, i setti di separazione dei loculi di 0,10 cm.
2. Le caratteristiche di impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
3. Per le murature entro terra delle tombe valgono le stesse norme delle edicole.
4. Gli sporti e le parti aggettanti, quali cornicioni, non dovranno superare i cm. 15.
5. Nelle tombe interrate la lapide di testata non dovrà superare mt. 1,10 di altezza rispetto al piano del marciapiede e il lapidone di chiusura cm. 45.
6. Per le opere scultoree di particolare pregio, la Commissione Edilizia, potrà su motivato parere derogare alla norma.
7. La quota di pavimento delle edicole dovrà essere posta a quota pari o max a cm. 10 rispetto alla quota del vialetto.

Art. 77
Dimensioni

1. Le dimensioni delle aree destinate a tombe interrate e i dati relativi ai manufatti realizzabili sono :
TIPO A :
 - a) dimensione lotto 3,00 x 3,00
 - b) dimensione ingombro manufatto 3,00 x 3,00
 - c) max. posti salme consentiti n. 8TIPO B :
 - a) dimensione lotto 2,00 x 3,00
 - b) dimensione ingombro manufatto 2,00 x 3,00
 - c) max. posti salme consentiti n. 4TIPO C :
 - a) dimensione lotto 1,10 x 3,00
 - b) dimensione ingombro manufatto 1,00 x 3,00
 - c) max. posti salme consentiti n. 1
2. E' ammessa l'utilizzazione delle aree di cui al precedente comma per l'inumazione purché la lapide di copertura sia simile a quelle usate nei campi comuni e con il limite di 3 cadaveri per il tipo A, di due cadaveri per il tipo B e di un cadavere per il tipo C.

2. Le dimensioni delle aree destinate alla costruzione di edicole sono:

TIPO D :

- a) dimensione lotto 3,5 x 3,00
- b) dimensione ingombro manufatto 3,50 x 3,00
- c) max. posti salme consentiti n. 8

TIPO E :

- a) dimensione lotto 2,20 x 3,00
- b) dimensione ingombro manufatto 2,20 x 3,00
- c) max. posti salme consentiti n. 4

CAPO III
Prescrizioni particolari

Art 78
Edicole private

1. Per le edicole private valgono le prescrizioni dimensionali indicate nella fig. 1 dell'allegato B.
2. Nelle edicole funerarie è consentita la costruzione di max 4 ordini di loculi da realizzarsi esclusivamente fuori terra. E' consentita la realizzazione di spazi interrati unicamente per ossari.
3. In queste aree è consentita la realizzazione di spazi interrati unicamente per ossari.
4. Potranno essere proposte soluzioni tipologiche diverse da quella illustrata in fig. 1 dell'allegato B, nel rispetto delle prescrizioni dimensionali, previo parere della commissione edilizia.
5. Le acque meteoriche dovranno essere portate a terra e scaricate lungo i vialetti in ghiaia, tramite pluviali che non potranno sporgere dall'ingombro massimo del fabbricato. Sono vietati sistemi a doccia che scarichino l'acqua dall'alto direttamente sulle aree circostanti.

Art.79
Sepulture a terra

1. E' possibile impiantare nelle aree destinate alle sepolture private a terra, campi d'inumazione per famiglie o collettività. Ogni campo dovrà essere provvisto di una celletta ossario. Sulla fossa non è consentito collocare monumentini o lapidi, cassonetti ecc. di estensione tale da coprire la fossa per un'estensione maggiore dei due terzi.
2. Le dimensioni di massimo ingombro previste sono quelle indicate nelle figure 1,2e 3 dell'allegato B.

Art.80
Lapidi dei loculi e materiali

1. Le lapidi in marmo dei loculi che si andranno a costruire verranno fornite dal Comune. Il concessionario provvederà alla applicazione degli elementi di decoro e delle scritte, preferibilmente in materiali bronzacei, in base allo schema riportato in fig. 4 dell'allegato B.
2. Le seguenti indicazioni non cogenti, sono improntate ad ottenere manufatti durevoli e di scarsa manutenzione nel tempo, pertanto, in alternativa ai materiali consigliati potranno

esserne proposti di altri che siano in grado di garantire un analogo livello prestazionale di durata nel tempo.

a. Le coperture dovranno di norma essere in tegole in cemento-terracotta o nastri di rame.

b. Le grondaie, le scossaline e le lattonerie dovranno di norma essere in lamiera di rame.

c. Per le pareti esterne sono consigliabili materiali lapidei naturali (pietre naturali), o di analoga consistenza e durabilità (mattoni faccia a vista ecc.). Esse dovranno in ogni caso avere tutte un buon grado di finitura.

d. Sono da evitare per quanto possibile le pareti o superfici esterne intonacate e tinteggiate.

CAPO IV
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.81

Allacciamenti alla luce votiva

1. Verranno richiesti alla ditta concessionaria del servizio di illuminazione votiva e saranno dalla stessa eseguiti previo pagamento del contributo di allacciamento.
2. All'ingresso dei cimiteri saranno affissi gli avvisi con indicazioni del recapito della ditta concessionaria.

Art.82

Cantieri e occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto di impiantare cantieri e depositi materiali.
2. E' consentito durante le lavorazioni la sola presenza del fabbisogno di materiali d'uso immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'Ufficio Tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri esterni e le zone d'intervento entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potrà creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o comunali.
6. E'fatto divieto di creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
8. E' vietato occupare spazi attigui.
9. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art.83

Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.

2. E' vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in luogo concordato con l'Ufficio Tecnico.

3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, ecc.

4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

Art.84

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari di sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritti di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui agli articoli precedenti sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua energia elettrica ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse forfettizzati in un canone giornaliero, come da tariffario, da applicarsi per l'intera durata dei lavori.

Art.85

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art.86
Vigilanza

1. *L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.*

CAPO V
ATTIVITA' FUNEBRE

Art.87
Funzioni - Autorizzazione

1. Per attività funebre, ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - Disbrigo su mandato dei famigliari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - Fornitura di casse mortuarie e di altri articolifunebri in occasione del funerale;
 - Trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;
 - se accreditate, svolgere il servizio di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione;
2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione si intende concessa sulla base della documentazione e delle autocertificazioni prodotte dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell' art. n. 13 comma 4 della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, da emanarsi sentita la competente Commissione consiliare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19.

Art.88
Vigilanza e Divieti

1. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
2. Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni

amministrative previste dall'art. 7 comma 2 lettera d) della Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19., chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente, offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

TITOLO V
DISPOSIZIONE VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

Art.89

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art.90

Mappa

1. Presso l'ufficio competente è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione di mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art.91

Annotazioni di mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10 09.90 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Art. 93

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 91, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.91 e quanto previsto dall'art. 52 comma 2 lettere a), b),c) e d) del D.P.R. n° 285 del 10/09/1990.

Art. 94

Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. I famigliari dei defunti che occupano una sepoltura privata illegittimamente devono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provvedere all'acquisto di apposita sepoltura ed attivare a proprie spese il trasferimento della salma.

5. In caso alla scadenza del termine di cui sopra non fossero disponibili sepolture per il trasferimento lo stesso termine può essere prorogato fino alla effettiva disponibilità.

6. Gli adempimenti di cui all'art.62, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente

Art. 96
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97
Dirigenti Responsabili delegati del servizio di polizia
mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, della L. 8/6/90, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano alla Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 della L. 8/6/90 n. 142 e della L. 25/3/93, n. 81

Art. 98
Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 95 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 99
Sepulture private a tumulazione pregresse
Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/42, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 100

Attività Funebre - Norme transitorie e Finali

1. *Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 87 , operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti dall'atto della Giunta Regionale di cui all'art. n. 13, comma 3 della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19, entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.*
2. *I soggetti di cui all'art. n. 87 comma 2 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dal possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 87 comma 2 , fermi restandogli obblighi previsti dalla Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.*
3. *Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dal presente Regolamento Comunale e dai provvedimenti da esso derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e della Legge Regionale 29 luglio 2004, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni;*